

Comune di Calascibetta

(Provincia Regionale di Enna)

Via Conte Ruggero 14 – 94010 – Calascibetta – telefono 0935569111 fax 093533426
www.comunecalascibetta.gov.it

COPIA

DETERMINA SINDACALE N. 51 del 09-10-2018

OGGETTO	NOMINA LEGALE PER PROPORRE RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C., AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EMESSA DAL G.E IL 19/9/2018 NELL'OPPOSIZIONE AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 569/2017 R.G.E.
---------	--

Il Sindaco

Vista la proposta n. 124 del 09-10-2018

Premesso che con ordinanza del 16/5/2018, il Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo 569/2017 R.G.E., ha reso provvedimento di assegnazione in danno dei comuni di Calascibetta, Aidone, Barrafranca, Leonforte e Villarosa, quali terzi pignorati e per quote uguali tra loro, per somme asseritamente dovute nei confronti di Enna Euno S.p.A in liquidazione;

Che questo Ente ha proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, conferendo incarico all'avv. Di Natale Mauro del foro di Enna;

Che con nota del 5/10/2018 l'avv. Di Natale ha trasmesso l'ordinanza notificata il 26/9/2018 con la quale il G.E. ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Calascibetta, disponendo che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo del relativo giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c.;

Che, la predetta ordinanza di rigetto emessa dal G.E., inoltre, è stata notificata a questo ente in data 8/10/2018 prot.11540 su richiesta dell'avv. Vetri nell'interesse del sig. La Martina Filippo, promotore del procedimento esecutivo n.569/2017 R.G.E.

Che l'avv. Di Natale, difensore dell'Ente, ritiene che il G.E. nell'ordinanza di rigetto abbia omissis di motivare in relazione alle eccezioni e doglianze avanzate il Comune di Calascibetta nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, e che, pertanto, prestare a quiescenza a tale decisum costituirebbe un grave vulnus alla corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale sottese alla controversia di cui in narrativa;

Che, con delibera n. 93 del 9/10/2018, La Giunta Municipale ha autorizzato il Sindaco a proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, emessa dal G.E il 19/9/2018, nell'opposizione al procedimento esecutivo n. 569/2017 R.G.E., confermando l'incarico all'avv. Di Natale Mauro, già difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione;

Che ai sensi del vigente [DM 55/2014](#), tenuto conto del valore delle cause, è stato quantificato il compenso attribuibile al professionista che non potrà superare l'importo di € 2.500,00 oltre oneri per legge;

Visto l'art.24 dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la competenza di rappresentanza in

giudizio e per l'effetto di conferire incarichi legali esterni;

Considerato che il Comune di Calascibetta non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa di un'avvocatura comunale e, pertanto, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;

Ritenuto di conferire incarico l'avv. Di Natale Mauro del foro di Enna che, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico alle condizioni fissate con la delibera di Giunta Municipale n.85 del 26/9/2018, sottoscrivendo il disciplinare d'incarico approvato;

Vista la determina n. 499 del 9/10/2018 con la quale, per procedere alla nomina del legale, il Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativa, ha impegnato la somma di € 300,00 con imputazione al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2018, dando atto, che la restante parte sarà impegnata con imputazione sul bilancio pluriennale 2019/2020, a presentazione da parte del professionista del crono programma e seguendo l'andamento della causa;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

Conferire all'avv. Di Natale Mauro, del foro di Enna l'incarico per proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, emessa dal G.E il 19/9/2018, nell'opposizione al procedimento esecutivo n. 569/2017 R.G.E.,

Dare atto che al professionista, per tutte le fasi dei procedimenti, sarà corrisposto il compenso di € 2.500,00 oltre oneri per legge .

Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

Il Sindaco
F.to Avv. Piero Capizzi